

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA**

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - CAP 81100 Caserta (CE), codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 20/01/1964

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede legale in Via Sergio Pansini, n.5 - CAP 80131 Napoli, codice fiscale n. 06909360635, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino,

PREMESSO CHE

- Alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- Tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;

- Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in Formazione Specialistica

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso il P.I. di Terapie Avanzate per Malattie Genetiche e Metaboliche, il cui Responsabile è il Prof. Nicola Brunetti Pierri, afferente al DAI Materno Infantile, per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica in Genetica Medica, la dott.ssa Cristina Peduto, nata a Napoli il 27/09/1981, ed iscritta , per l'a.a. 2019/2020, al II° anno della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli (d'ora in poi denominato "medico in formazione).

Art. 3 - Durata

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge per una durata di tre mesi, a decorrere dall'1/4/2021 fino all'1/7/2021. Il medico in formazione, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali, secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Genetica Medica e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il Soggetto Ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 5 - Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione svolge le attività indicate nel programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del Soggetto Ospitante è affidato al Responsabile del P.I. di Terapie Avanzate per Malattie Genetiche e Metaboliche, Prof. Nicola Brunetti Pierri, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 – Tutela assicurativa

Il medico in formazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 - Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm., che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il Soggetto Ospitante, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante.

Art. 10 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali

derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 12 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese del Soggetto Promotore, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 13– Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per qualsiasi controversia, sarà competente il Foro del Tribunale di Napoli.

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

lì _____

Per l'Università degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli

Il Rettore.....

Prof. ...Giovanni Francesco NICOLETTI.....

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II

Il Direttore Generale

Avv. Anna IERVOLINO